

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-271	del 14/04/2014
Oggetto	Servizio Idro-Meteo-Clima. Approvazione della convenzione con il Liceo Scientifico e Musicale “Attilio Bertolucci” di Parma per attività di tirocinio formativo e di orientamento. Periodo dal 26/05/2014 al 7/6/2014.	
Proposta	n. PDTD-2014-276 del 11/04/2014	
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Cacciamani Carlo	
Struttura proponente	Area Idrologia	
Dirigente proponente	Dott. Pecora Silvano	
Responsabile del procedimento	Pecora Silvano	

Questo giorno 14 (quattordici) aprile 2014 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott. Cacciamani Carlo, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima. Approvazione della convenzione con il Liceo Scientifico e Musicale “Attilio Bertolucci” di Parma per un percorso di alternanza scuola-lavoro. Periodo dal 26/05/2014 al 7/6/2014.

RICHIAMATE:

- la Legge 24.06.1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione ed in particolare l'art. 18, recante disposizioni in materia di tirocini di formazione e orientamento;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25 marzo 1998 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 196/97;
- la DDG n. 55 del 27/5/2013 che approva la nuova disciplina sulle frequenze temporanee presso le strutture di Arpa Emilia-Romagna;
- il Regolamento per il decentramento amministrativo di ARPA adottato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010, ai sensi del quale l'adozione degli atti connessi all'assegnazione di borse di studio ed allo svolgimento di stage o tirocini formativi è attribuita, secondo le rispettive competenze, ai Direttori di Nodo;

VISTI:

- la richiesta del Liceo Scientifico e Musicale “Attilio Bertolucci”, con sede in Parma via Toscana 10/a, codice fiscale 92150850342, di accogliere presso le strutture del Servizio Idro-Meteo-Clima di Arpa Emilia Romagna (ARPA-SIMC) uno o più studenti per lo svolgimento di un percorso di alternanza scuola-lavoro;
- lo schema di “Convenzione del percorso di alternanza scuola-lavoro” tra il Liceo Scientifico e Musicale “Attilio Bertolucci” e ARPA-SIMC, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che prevede, tra l'altro, le seguenti condizioni:
 - durata della convenzione, caratteristiche di frequenza, norme di comportamento, coperture assicurative e modalità di tutoraggio per il tirocini;
- il progetto formativo predisposto per ciascun allievo (agli atti) in cui sono indicati i contenuti, i tempi, il calendario, le modalità, gli obiettivi e la finalità di realizzazione del percorso di stage, i dati anagrafici del tirocinante, del tutor scolastico e di quello aziendale, oltre che i

riferimenti della struttura ospitante e gli estremi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;

CONSIDERATO:

- che lo svolgimento dei tirocini avverrà presso ARPA-SIMC, Area Idrologia, via Garibaldi 75 a Parma;
- che i tirocini avranno decorrenza dal 26/05/2014 e termine il 07/06/2014;

DATO ATTO:

- che i costituendi rapporti tra ARPA-SIMC e gli studenti beneficiari del progetto formativo, oltre a non configurarsi in alcun modo come rapporti di lavoro, non comportano alcun vincolo ed onere retributivo a carico di ARPA;
- che gli studenti non potranno far valere nei confronti di ARPA alcun diritto di retribuzione, indennità o quanto altro compete a chi è legato da rapporto di lavoro subordinato;
- che il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, come previsto nella convenzione;

RITENUTO:

- che le finalità dell'iniziativa in questione corrispondano a quanto previsto dalla vigente normativa;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile dell'Area Idrologia di Parma, dott. ing. Silvano Pecora, il quale, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010 ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa e tecnica del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 il dott. ing. Silvano Pecora.

DETERMINA

1. di approvare la stipula di una convenzione tra ARPA-SIMC e il Liceo Scientifico e Musicale “Attilio Bertolucci” con sede in Parma, via Toscana 10/a, codice fiscale 92150850342, per lo svolgimento di un percorso di alternanza scuola-lavoro;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato sub A) a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che i tirocini si svolgeranno secondo le modalità descritte nella convenzione;
4. di dare inoltre atto che i tirocini decorreranno dal 27/05/2014 e termineranno il 07/06/2014;
5. di dare atto che il tirocinio in oggetto, oltre a non configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro, non comporta alcun vincolo ed onere retributivo per ARPA.

All. A) Schema di convenzione

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA
(F.to Dott. Carlo Cacciamani)



CONVENZIONE DEL PERCORSO di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

TRA

LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE ATTILIO BERTOLUCCI con sede in Parma via Toscana 10/a, codice fiscale 92150850342 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Sig. ALUISI TOSOLINI nato a Tricesimo – UD il 11.01.1959, codice fiscale TSLLSA59A11L421B;

E

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Servizio Idro-Meteo-Clima –Area Idrologia - Parma, Via Garibaldi 75, con sede legale in Via PO, 5 - 40127 Bologna (BO) Codice Fiscale e P.IVA 04290860370, in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal Dott. Carlo Cacciamani, direttore ARPA SIMC, nato ad Ancona il 25/03/1958, codice fiscale CCCC58C25A2711,

premesso che

- ai sensi del Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sono promossi tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- ai sensi dell'art. 1 DLgs 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei (art. 2 comma 7 del DPR 89/2010), sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 19/2007, *"gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 22/2006"*;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 e successive modifiche.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture dell'Area Idrologia di Parma, in via Garibaldi 75, n°. 4 soggetti in alternanza scuola-lavoro su proposta del **LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE ATTILIO BERTOLUCCI**,

Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro;

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, al lavoratore è equiparato lo studente in alternanza scuola lavoro ex art. 2 comma 1 lettera a) decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è progettata e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore denominato "tutor interno" e condivisa con un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante, denominato "tutor esterno";
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo coerente con il Piano Formativo del percorso, che fa parte integrante della presente Convenzione;
5. I contenuti, i tempi, il calendario, le modalità, gli obiettivi e la finalità di realizzazione del percorso di stage sono contenuti nel sopracitato progetto formativo. Nel progetto vengono indicati: obiettivi, modalità di svolgimento del tirocinio, tempi di presenza in azienda, i dati anagrafici del tirocinante, del tutor scolastico e di quello del soggetto ospitante, oltre che i riferimenti della struttura ospitante e gli estremi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
6. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del Soggetto promotore;
7. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il tutor interno svolge funzioni di:
 - a) informazione, accoglienza e consulenza presso l'Istituzione formativa nei confronti degli allievi e dei genitori;
 - b) organizzazione e coordinamento delle attività dell'allievo;
 - c) redazione del report finale in collaborazione con il Consiglio di classe;
 - d) verifica del rispetto da parte del soggetto ospitante di quanto indicato nella presente convenzione e nel progetto formativo,
 - f) condivisione col tutor esterno del progetto formativo

2. Il tutor aziendale svolge funzioni di:
 - a) informazione/formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - b) accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante;
 - c) predisposizione della dichiarazione delle competenze acquisite in contesto lavorativo;
 - d) presa d'atto del piano formativo;
 - e) garantire il rispetto dello specifico progetto formativo.

3. Il tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti:
 - a) condivisione del Progetto formativo personalizzato;
 - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del Piano formativo personalizzato;
 - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d) redazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e) garantire il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal progetto formativo saranno segnalati dal tutor esterno al tutor interno affinché quest'ultimo possa porre in essere le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola – lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:
- a) svolgere le attività previste dal Progetto Formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tal scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. Il soggetto promotore assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola – lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella gestione per conto di cui all'articolo 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- nell'affidare gli studenti all'azienda ospitante, tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite di un tutor aziendale, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite in contesto non formale;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor aziendale per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun Piano Formativo Personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Parma

LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE
ATTILIO BERTOLUCCI
ALUISI TOSOLINI

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA
Dott. Carlo Cacciamani